

**DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2016
213/2016/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'EVENTUALE RICONOSCIMENTO DEI COSTI SOSTENUTI
DAL COMUNE DI MIGNANO MONTE LUNGO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 maggio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)”, come modificata in ultimo con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 24 giugno 2011, ARG/com 82/11;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”, come modificata in ultimo con la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RQDG)”, come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la comunicazione del 16 gennaio 2013 del Comune di Mignano Monte Lungo (prot. Autorità n. 2634 del 17 gennaio 2013) (di seguito: comunicazione del 16 gennaio 2013);
- la comunicazione dell’1 dicembre 2015 del Comune di Mignano Monte Lungo (prot. Autorità n. 36195 del 3 dicembre 2015) (di seguito: comunicazione dell’1 dicembre 2015);
- la comunicazione del 26 gennaio 2016 del Comune di Mignano Monte Lungo (prot. Autorità n. 2399 del 27 gennaio 2016) (di seguito: comunicazione del 26 gennaio 2016).

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione del 16 gennaio 2013, il Comune di Mignano Monte Lungo ha presentato una richiesta di riconoscimento dei costi sostenuti per lo svolgimento del servizio di distribuzione e misura del gas nel medesimo Comune, risultando titolare del servizio dall’1 gennaio 2012, a seguito del fatto che “la società Gemi Srl concessionaria del servizio fino al 31/12/2011 ha improvvisamente abbandonato ogni attività”;
- con la medesima comunicazione, è stata data informazione, all’Autorità, che, in data 24 ottobre 2012, la Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso il parere che, essendo venuta a cessare per cause di forza maggiore la gestione precedente, “dopo un limitato periodo di affidamento diretto della gestione per garantire la continuità e la sicurezza del servizio in una situazione di emergenza, il servizio non possa che essere transitoriamente affidato con gara”, in attesa della conduzione delle gare per ambito di concessione;
- nella medesima comunicazione del 16 gennaio 2013, è stata data evidenza del fatto che, in data 17 dicembre 2012, è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione di gas naturale nel Comune di Mignano Monte Lungo;
- con comunicazione dell’1 dicembre 2015, è stata data ulteriore evidenza della situazione di eccezionalità nella quale si è trovato il Comune di Mignano Monte Lungo, il quale “a seguito dell’improvvisa ed ingiustificata interruzione del servizio ad opera dell’affidatario, la soc. Gemi Srl, si è visto costretto, onde scongiurare rischi all’incolumità della collettività, a provvedere prontamente alla

riparazione e manutenzione dell'impianto di distribuzione di gas naturale e, dunque, ad assumerne la relativa gestione" nel periodo dall'1 marzo 2012 al 3 dicembre 2013, avendo il Comune riscontrato che il precedente concessionario "non aveva adempiuto agli obblighi contrattuali di manutenzione e gestione del servizio ivi inclusi quelli di pronto intervento";

- con comunicazione del 26 gennaio 2016, il Comune di Mignano Monte Lungo ha richiesto il riconoscimento di misure specifiche, adeguate alla situazione eccezionale, caratterizzata da uno stato di "affidamento diretto della gestione del servizio per garantire la continuità e la sicurezza del servizio in una situazione di emergenza", così come anche definito dal Ministero dello Sviluppo Economico; in particolare, tali misure dovrebbero garantire che "la tariffa per la gestione dell'impianto da parte del Comune di Mignano Monte Lungo [sia] trattata con parametri che tengano conto della realtà dei fatti esposti".

RITENUTO CHE:

- i fatti segnalati dal Comune di Mignano Monte Lungo presentino caratteristiche del tutto peculiari, dovute alla natura eccezionale degli eventi occorsi conseguenti all'abbandono del servizio da parte dell'impresa affidataria; tali circostanze, proprio perché afferenti a situazioni-limite che eccedono il fisiologico svolgimento del servizio, non sono contemplate dalla regolazione tariffaria, pur essendo meritevoli di tutela, almeno sotto il profilo dell'esigenza di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario che tale regolazione dovrebbe assicurare a chi svolge il servizio in modo efficiente;
- sia, pertanto, opportuno avviare un procedimento volto a valutare la possibilità di riconoscere i costi non capitalizzabili sostenuti dal Comune di Mignano Monte Lungo per lo svolgimento diretto del servizio di distribuzione del gas da parte del medesimo Comune, in ragione della condizione di eccezionalità nella quale è stato svolto il servizio di distribuzione a seguito dell'abbandono del servizio da parte dell'impresa affidataria;
- prevedere che, nell'ambito del procedimento di cui al punto precedente, venga acquisita almeno la seguente documentazione:
 - atti e deliberazioni del Comune relativi all'affidamento del servizio di distribuzione del gas, con particolare riferimento al periodo successivo all'abbandono della società Gemi Srl;
 - documentazione contabile di dettaglio attestante i costi sostenuti dal Comune per lo svolgimento del servizio di distribuzione nel medesimo Comune;
 - evidenze dei pagamenti tra il Comune e le società concessionarie del servizio di distribuzione del gas;
 - copia degli atti di concessione con i quali è stata attribuita la titolarità del servizio alla società Gemi Srl e alla società Montelungo Gas Srl con socio unico, attuale concessionaria del servizio

DELIBERA

1. di avviare un procedimento volto a valutare la possibilità di riconoscere i costi non capitalizzabili sostenuti dal Comune di Mignano Monte Lungo per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas nel medesimo Comune, con riferimento al periodo in cui questo ha svolto in proprio tale servizio, dall'1 marzo 2012 al 3 dicembre 2013, in conseguenza della situazione straordinaria ed eccezionale che si è realizzata a seguito dell'abbandono del servizio da parte della società Gemi Srl;
2. di prevedere che, nell'ambito del procedimento di cui al punto precedente, venga acquisita almeno la seguente documentazione:
 - atti e deliberazioni del Comune relativi all'affidamento del servizio di distribuzione del gas, con particolare riferimento al periodo successivo all'abbandono della società Gemi Srl;
 - documentazione contabile di dettaglio attestante i costi sostenuti dal Comune per lo svolgimento del servizio di distribuzione nel medesimo Comune;
 - evidenze dei pagamenti tra il Comune e le società concessionarie del servizio di distribuzione del gas;
 - copia degli atti di concessione con i quali è stata attribuita la titolarità del servizio alla società Gemi Srl e alla società Montelungo Gas Srl con socio unico, attuale concessionaria del servizio;
3. di prevedere che il procedimento, di cui al punto 1, si concluda entro il 30 novembre 2016;
4. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni